



# **COMUNE DI ZOGNO**

## **Provincia di Bergamo**

**Servizio di**  
**RECUPERO DELLA FRAZIONE**  
**ORGANICA UMIDA (CER 20.01.08)**  
proveniente dalla raccolta differenziata  
porta a porta dei rifiuti solidi urbani  
**DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023**

**CAPITOLATO D'ONERI**



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

### **Art. 1. premessa**

Il Comune di ZOGNO ha in corso la procedura di affidamento ad un operatore economico del servizio di raccolta dei rifiuti mediante il sistema Porta a Porta. I rifiuti che saranno raccolti dovranno essere conferiti presso gli impianti che verranno indicati ed individuati dal Comune, con i quali lo stesso sottoscriverà direttamente il contratto per il servizio.

I rifiuti raccolti risultano prodotti e di proprietà del Comune di Zogno,

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato dall'affidatario del servizio di raccolta che provvederà alla compilazione dei documenti richiesti dalla vigente normativa (formulari di trasporto, registro carico e scarico, ecc.).

### **Art. 2 Oggetto**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di recupero, presso impianto autorizzato, di rifiuti organici domestici codici C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolti nel Comune di Zogno.

Il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 550 tonnellate annue, sulla base dei dati storici, suscettibili di incremento o di riduzione, attualmente non prevedibile, in funzione dell'andamento della raccolta differenziata.

Il rifiuto organico è raccolto con modalità domiciliare con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì) per tutto l'arco dell'anno, con conferimento al termine di ogni giornata di raccolta.

LA SEDE DELL'IMPIANTO DOVRA' ESSERE UBICATA PROVINCIA DI BERGAMO O LIMITROFE.

### **Art. 3 Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti**

La durata del servizio decorre dall'01/01/2022 fino al 31/12/2023.

Il servizio, nelle more della stipula del contratto, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge.

### **Art. 4 Ammontare dell'appalto**

L'importo stimato per l'appalto per l'intero periodo è di € 82.500,00 oltre IVA.

L'importo del contratto, verrà determinato applicando lo sconto offerto in sede di gara.

Il prezzo offerto per il conferimento del rifiuto organico presso l'impianto indicato dall'affidatario sarà ritenuto comprensivo di ogni e qualsiasi successivo trattamento e/o smaltimento.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

### **Art. 5 Criterio di aggiudicazione dell'appalto**

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente deve essere titolare degli impianti o averne la disponibilità. Non sono ammessi intermediari per la gestione dei rifiuti.



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

La previsione di ubicazione dell'impianto in provincia di Bergamo o limitrofe risulta attinente ai principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 13/02/2014, quali:

- 1) La autosufficienza dei territori;
- 2) Il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;
- 3) Il contenimento dei costi;

### **Art. 6 Requisiti degli impianti**

L'Affidatario è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

L'offerente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per le attività oggetto dell'appalto;
2. Autorizzazione dell'impianto di cui agli art. 208 e 209 del D.lgs. n.152/06 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto: rifiuti classificati CER 200108; tipologia di recupero R3, ed il risultato finale dell'operazione di recupero R3 dovrà essere Ammendante Compostato Misto conforme alle specifiche del D.Lgs 75/2010.

### **Art. 7 conferimento all'impianto**

Il conferimento all'impianto di recupero avverrà al termine del servizio di raccolta porta a porta nel Comune che si conclude indicativamente tra le ore 12 e 14. L'affidatario deve garantire l'accettazione dei rifiuti nel più breve tempo possibile.

I conferimenti avverranno negli orari indicati dagli impianti, dovrà essere garantita l'apertura sia mattutina sia pomeridiana articolata su sei giorni ad eccezione di quelli festivi.

Il conferimento avverrà mediante autocompattatori o cassoni o analoghi mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune. Ogni conferimento dovrà essere registrato tramite doppia pesatura: lordo all'ingresso degli impianti e tara dopo lo scarico, all'uscita degli impianti. Gli esiti della pesatura dovranno essere allegati al formulario.

### **Art. 8 Conformità qualitativa e quantitativa del rifiuto**

Il rifiuto conferito è proveniente esclusivamente dalla raccolta domiciliare in corso nel comune effettuata con sacchetti compostabili.

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida, l'affidatario può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con il Comune, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico del comune di poter presenziare alle verifiche. In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 5 % non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

### **Art. 9 Obbligo di continuità del Servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato d'onere è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non imputabili all'affidatario.

Non vengono considerate accettabili sospensioni per manutenzioni ordinarie, straordinaria o ristrutturazione.

Qualora l'impianto necessiti di tali sospensioni del servizio l'affidatario dovrà provvedere come segue:

- a) provvedere ad individuare un impianto alternativo, temporaneamente sostitutivo, debitamente autorizzato dall'autorità competente, a cui il Comune conferirà il rifiuto durante il periodo di chiusura dell'impianto;
- b) trasmettere al Comune, prima dell'utilizzo dell'impianto alternativo:
  - del provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio dello stesso;
  - del contratto in essere tra l'affidatario e lo stesso.
- c) l'utilizzo dell'impianto alternativo da parte dell'affidatario, non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico per il comune.
- d) l'affidatario provvederà a liquidare direttamente gli impianti alternativi.

### **Art. 10 Cauzione**

Per la partecipazione alla procedura di gara è richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da corrispondere nella misura del 2% dell'importo presunto del servizio, pari ad € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta700).

L'affidatario è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione pari al 10% dell'importo dell'appalto, per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale, pena la revoca dell'aggiudicazione. La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ed è svincolata secondo le previsioni dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui, rispettivamente, all'articolo 1944 e all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario, la cauzione è incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall'affidatario, fatti salvi i maggiori danni.

La cauzione è quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Affidatario in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Affidatario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-previdenziali.

### **Art. 11 Pagamenti**

I pagamenti saranno eseguiti con cadenza mensile. L'impresa emetterà a tal uopo fattura ELETTRONICA, sulla base delle quantità mensili di rifiuti (CER 20.01.08) pervenute all'impianto, rilevate dai formulari di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previa verifica di regolarità contributiva e previdenziale.

L'impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

### **Art. 12 Revisione dei prezzi**

L'importo annuale sarà soggetto a revisione dal secondo anno applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicati dall'ISTAT.

L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quelle in cui viene determinata la revisione del canone.

La revisione del canone scatterà previa presentazione da parte dell'appaltatore di apposita richiesta da presentarsi entro il termine perentorio del mese di febbraio.

### **Art. 13 contratto**

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta dal Comune con apposita comunicazione.

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario.



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

### **Art. 14 Risoluzione del contratto**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- b) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Affidatario;
- d) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio per cause imputabili all'affidatario e non per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'affidatario accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, trascorso tale termine senza che l'Affidatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Affidatario accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

### **Art. 15 Responsabilità dell'Affidatario e obblighi in materia di sicurezza**

L'Affidatario deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Affidatario è responsabile verso il comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

### **Art. 16 Cessione e subappalto**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. Il subappalto è ammesso con le modalità di cui al precedente art. 9.

### **Art. 17 Osservanza dei contratti collettivi**

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

### **Art. 18 Penali**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Affidatario avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'affidatario a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Affidatario non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Affidatario stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio, saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Affidatario.



# COMUNE DI ZOGNO

## Provincia di Bergamo

### **Art. 19 Sedi e recapiti**

Per tutta la durata dell'appalto l'Affidatario dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

### **Art. 20 Responsabile tecnico/amministrativo del servizio**

L'Affidatario deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

### **Art. 22 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze**

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato d'onori, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

### **Art. 21 Risoluzione delle controversie**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente capitolato sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia – Via Carlo Zima, 3 – 25121 – Brescia.